



**COMUNE DI MAGENTA
COMANDO POLIZIA LOCALE**

uoantiviolenza@comunedimagenta.it

La violenza contro le donne

Definizione Onu 1993

“...ogni atto di violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica o sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della vita pubblica o privata...” (art.1)

uoantiviolenza@comunedimagenta.it

IL FENOMENO DELLO STALKING (SINDROME DELLE MOLESTIE ASSILLANTI)



TO STALK

FARE LA POSTA, INSEGUIRE LA PREDA

Inseguimento, appostamento fuori casa, scuola, lavoro, invio messaggi ,lettere, mail o regali indesiderati, atti vandalici, scritte sui muri e danneggiamenti beni, ripetuti in modo quasi ossessivo. Degenerazione in minacce o talvolta aggressioni fisiche.

NB: si differenzia dalla semplice molestia per intensità, frequenza e durata.

uoantiviolenza@comunedimagenta.it

STALKER

Può essere un estraneo (uomo o donna), ma il più delle volte è un conoscente, un collega, un ex compagno/a o un compagno/a attuale spinto dal desiderio di rinsaldare un rapporto o per vendicarsi di qualche torto subito.

Altre volte sono persone che hanno problemi di interazione sociale che agiscono per stabilire una relazione affettiva imponendo la propria presenza.

Di rado si tratta di persone con problemi psichici

La normativa italiana fino all'anno 2009

- Le condotte identificabili come stalking venivano ricondotte ai reati previsti dal codice penale in tema di molestie
- Art. 582 Lesione Personale
- Art. 594 Ingiuria
- Art. 610 Violenza privata
- Art. 612 Minaccia
- Art. 660 Molestia o disturbo alle persone

L'attuale disciplina normativa dello stalking ex art. 612bis cp

- Il d.l. n. 11/2009 introduce in Italia il nuovo reato di «*atti persecutori*» con l'inserimento dell'art. 612bis nel codice penale.
- *E' un delitto contro la persona* ed i beni giuridici tutelati sono:
 - prima di tutto la *libertà morale* (mortificazione delle condizioni sogg della vittima, si incide sull'autonomia a determinare le modalità del proprio comportamento);
 - *l'incolumità individuale*

Art. 612 bis cp

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

uoantiviolenza@comunedimagenta.it

Condotta tipica

1) «Minaccia e Molestia»

- *MINACCIA = qualunque comportamento che incute timore, suscita in altri preoccupazione di un male ingiusto o che comunque offende o diminuisce l'altrui libertà.*
- *MOLESTIA = tutto ciò che altera dolosamente (con coscienza e volontà) l'atteggiamento psichico di una persona.*

2) Reiterazione delle condotte persecutorie (si configura con due soli episodi di minaccia o molestia)

3) Capacità della condotta persecutoria di causare almeno uno di questi tre **eventi:**

- **perdurante e grave stato d'ansia e di paura;**

- **fondato timore per l'incolumità;**

- **costringimento all'alterazione delle proprie abitudini di vita**

- 4) Gli atti devono essere persecutori nel senso che il comportamento per la sua ossessività e ripetizione assillante assume il connotato della non ulteriore sopportabilità.
- 5) La prova del reato deve riguardare non solo l'alterazione delle abitudini di vita, ma anche la dimostrazione del fatto che questa diversità è stata cagionata dalla serie reiterata di minacce e molestie altrui.

POSSIBILI COMPORTAMENTI ASSILLANTI DELLO STALKER

- Invio ripetuto di regali
- appostamenti
- frequenti incontri (apparentemente casuali, ma in realtà voluti e ricercati) sul luogo di lavoro della vittima, o nelle vicinanze di esso o nei pressi dell'abitazione
- tempestare di telefonate e squilli telefonici
- pedinamento cibernetico con martellante invio di e-mail
- atti vandalici nella casa della vittima
- appropriazione della posta della vittima
- osservazione della vittima da lontano o il furto di suoi oggetti
- danneggiamento della sua automobile

AGGRAVANTI

- 1) Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (comporta aumento della pena fino a un terzo);
- 2) Se il reato è commesso a danno di minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità (aumento della pena fino alla metà)

PROCEDIBILITA'

A) A querela della persona offesa da presentare entro sei mesi dall'ultimo della serie di atti;

La querela deve contenere tre elementi fondamentali:

- tempestività;
- espressa volontà di perseguire il responsabile;
- sottoscrizione

NB: La remissione di querela (ripensamento) è solo processuale (cioè il giudice verifica la effettiva spontaneità della remissione). E' irrevocabile se il fatto è commesso con minacce reiterate.

PROCEDIBILITA'

- B) d'ufficio quando
 - vi sia connessione con delitto procedibile ad ufficio;
 - il fatto sia commesso da soggetto ammonito
 - il fatto sia commesso in danno di minore o soggetto disabile

Iter procedimentale successivo

Alla ricezione della notizia di reato (vale anche per delitti contro la libertà individuale compresa la violenza sessuale e maltrattamenti):

- fornire alla vittima tutte le informazioni dei centri antiviolenza;
- Informare la vittima della facoltà di nominare un difensore e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato (senza vincolo di limite di reddito);

Iter procedimentale successivo

- Preservare la sicurezza e incolumità delle vittime non indicando sugli atti che vanno nel fascicolo del PM(querela, verbale sommarie informazioni, annotazioni o relazioni di trasmissioni atti) indirizzi o numeri di telefono per risalire alla vittima;
- Raccolta elementi di prova evidenziando la relazione fra vittima e indagato, modalità di manifestazione degli episodi, elenco telefonate, sms verso la vittima e prossimi congiunti, manifestanti molestie e minacce, elementi che comprovino lo stato d'ansia della vittima, cambiamento abitudini di vita, testimonianze.

Ammonimento

- Mezzo di tutela alternativo e antecedente alla querela, che evita allo *stalker* un processo penale e alla vittima di dover affrontare l'iter delle indagini preliminari e del processo penale. Interviene quindi prima della querela.
- E' in buona sostanza un richiamo orale del Questore allo *stalker* a cessare qualunque interferenza nella *privacy* della vittima. Divieto ad avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima.

CONSEGUENZE AMMONIMENTO

1. Sospensione autorizzazione per detenzione armi;
2. Aumento della pena in caso di condanna per il reato di *stalking*;
3. Procedibilità del reato d'ufficio

SANZIONI

- Reclusione da sei mesi a cinque anni
- L'arresto è obbligatorio in flagranza di reato
- La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici

- Sono ammesse le intercettazioni telefoniche;
- La revoca e sostituzione delle misure dell'allontanamento dalla casa, divieto di avvicinamento dei luoghi frequentati dalla vittima, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare devono essere subito comunicati ai servizi socio-assistenziali e difensore della vittima. In questo modo le vittime del reato vengono avvisate che l'imputato, in assenza della misura, potrebbe ritornare a commettere i fatti per i quali era stata applicata.